

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 1357 del 23 dicembre 2022

Bando per la rivitalizzazione dei comuni colpiti dal sisma del 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 7 del 8 aprile 2022 - **Domanda Prot. N. CR/2022/5799 del 31/05/2022 presentata dall'impresa individuale ZERBINI LUCA - Non ammissibilità a finanziamento.**

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;

Richiamato, in particolare, l'articolo 1 del suddetto Decreto-Legge che ha stabilito che, relativamente agli interventi per la ricostruzione, per l'assistenza alle popolazioni e per la ripresa economica riferiti ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma, provvede, per l'intera durata dello stato di emergenza, il Presidente della Regione che assume, a tale scopo, le funzioni di Commissario delegato con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2 della L. n. 225/92 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1 della citata legge;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, e in particolare il comma 43 dell'articolo 2-bis, con il quale:

- è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- è stato disposto che a far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, sarebbe stato così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda;

- è stato disposto che i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, avrebbero potuto procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale;

Richiamata la propria Ordinanza n. 8 del 17 marzo 2021, recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43 dell'art. 2-bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148", con la quale:

- è stato ridefinito, ai sensi del sopra citato articolo 2-bis, comma 43 del D.L. n. 148/2017, il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e della relativa normativa emergenziale;

- sono stati indicati i seguenti Comuni facenti parte del suddetto perimetro: Bondeno, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Ferrara, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Reggiolo, San Felice sul Panaro, San Possidonio e Terre del Reno;

Visto il comma 459 dell'articolo 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), secondo il quale il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.

122/2012, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Visti, inoltre, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., così come introdotti dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Legge di stabilità";

Vista la propria Ordinanza n. 7 del 8 aprile 2022, con la quale - alla luce della proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2022 e del difficile contesto economico generato in particolare dalla pandemia da Covid 19 - questo Commissario ha approvato un nuovo bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che si è posto in continuità con i bandi ordinario e straordinari approvati con le proprie Ordinanze n. 2/2019 e ss.mm.ii., n. 28/2019 e n. 23/2020 e si inquadra nelle proposte a suo tempo effettuate dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 185/2019;

Richiamati i contenuti del sopra citato bando e, in particolare:

- **il paragrafo 1. "Premesse, obiettivi del bando, riferimenti normativi e dotazione finanziaria"**, nel quale si stabilisce che *"... omissis ... Obiettivo del presente bando è quello di favorire, ... omissis..., il ripopolamento, la rivitalizzazione e la rigenerazione delle aree dei centri storici e delle frazioni e/o di altre aree dei Comuni interessati dal sisma, attraverso il finanziamento di progetti di nuovo insediamento, riqualificazione, ammodernamento e/o ampliamento di quelle attività che, tramite l'offerta di beni e servizi, siano realmente idonee ad attrarre l'interesse e l'afflusso di persone nelle aree stesse."*;

- **il paragrafo 6. "Procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti"** e, nello specifico, il comma 1., nel quale si stabilisce che: *"1. La procedura di selezione delle domande sarà di tipo valutativo a graduatoria ... omissis ... L'iter del procedimento istruttorio di selezione delle domande si articola, in particolare, nelle seguenti fasi:*

- istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo;

- valutazione di merito dei progetti e relativa attribuzione del punteggio.";

- **il paragrafo 6.1 "Istruttoria di ammissibilità formale"**, che definisce la fase istruttoria relativa alla verifica formale delle domande di contributo;

- **il paragrafo 6.2 "Valutazione di merito dei progetti e attribuzione dei punteggi"** e, nello specifico:

- il comma 1., nel quale si stabilisce che *"Le domande di contributo che avranno superato la fase istruttoria di ammissibilità formale saranno valutate sotto il profilo del merito."*;

- il comma 2., nel quale si stabilisce che *“La valutazione di merito dei progetti sarà svolta da un Nucleo di Valutazione nominato dal Direttore della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese ... omissis.”*;
- il comma 3., nel quale si stabilisce che la valutazione di merito dei progetti sarà svolta tenendo conto dei parametri definiti nel bando medesimo e dei punteggi a loro attribuiti;
- il comma 4., nel quale si stabilisce che *“Ai fini del loro inserimento nella graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, i progetti proposti dovranno ottenere, a seguito della valutazione di merito, un punteggio pari ad almeno 50 punti su 100”*;

- **il paragrafo 7 “Provvedimenti amministrativi: graduatorie, esclusioni e concessioni”** e, nello specifico:

- il comma 1., nel quale si stabilisce che *“1. Il Commissario provvede:*
 - *... omissis ...;*
 - *a seguito dell’esame di merito effettuato dal Nucleo di Valutazione e tenendo conto delle proposte avanzate da quest’ultimo e dal responsabile del procedimento, ad adottare il provvedimento amministrativo:*
 - *... omissis ...;*
 - *che approva le domande risultate non finanziabili nella fase di valutazione del merito dei progetti con l’indicazione delle relative motivazioni.”*;
- il comma 2., che definisce la fase sub procedimentale relativa alla trasmissione dei preavvisi di rigetto e alla presentazione delle relative controdeduzioni;

Vista la Determinazione del Direttore della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese n. 9262 del 16/05/2022 “Nomina del gruppo di lavoro per l’attività istruttoria e costituzione del Nucleo di Valutazione per l’esame delle domande presentate ai sensi del bando approvato con Ordinanza del Commissario delegato per la ricostruzione N. 7/2022;

Visto il proprio **Decreto n. 965 del 08/09/2022, recante “Bando per la rivitalizzazione dei comuni colpiti dal sisma del 2012, di cui alla propria Ordinanza n. 7 del 8 aprile 2022 - Approvazione dell’elenco delle domande non ammissibili”** e, nello specifico, il paragrafo 2. del dispositivo che decreta *“di stabilire che le motivazioni del rigetto di ciascuna domanda indicata nell’elenco di cui al sopra richiamato Allegato 1 saranno indicate in singoli propri successivi provvedimenti che saranno comunicati ad ogni singolo richiedente il contributo”*;

Dato atto che, **in data 09/09/2022**, il suddetto **Decreto n. 965 del 08/09/2022 è stato pubblicato sul sito web, sezione “Amministrazione Trasparente”, della Regione Emilia-Romagna;**

Premesso che, a valere sul bando sopra richiamato:

- in data **31/05/2022**, l'impresa individuale **ZERBINI LUCA**, con sede legale nel **Comune di Concordia sulla Secchia (MO)**, in **Via Martiri della Libertà n. 225**, **Codice Fiscale** e **Partita Iva 03881750362**, ha presentato domanda di **contributo** acquisita agli atti con **Prot. N. CR/2022/5799**;

- l'istruttoria di ammissibilità formale della suddetta domanda di contributo, svolta dal Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive, ai sensi del paragrafo 6.1 del sopra citato bando, si è conclusa con esito positivo;

- secondo quanto disposto dal sopra richiamato paragrafo 6.2, commi 1, 2, 3 e 4 del bando, in data **06/07/2022**, la domanda di contributo medesima è stata sottoposta alla **valutazione di merito del competente Nucleo di Valutazione** al fine di verificare la coerenza del medesimo rispetto agli obiettivi e alle finalità del bando, così come risulta dal relativo Verbale "N. 4 (seduta del 06/07/2022)", acquisito agli atti dal Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive;

- il citato **Nucleo di Valutazione** ha ritenuto la domanda di contributo sopra indicata non ammissibile a finanziamento e non attribuibile alcun punteggio alla stessa, in quanto:

- ✓ **"Il progetto, come descritto al punto B) "Carattere attrattivo dell'attività inteso come capacità della stessa di determinare, per effetto del progetto, un aumento di flusso di persone nell'area interessata", prevede in particolare: L'allargamento della struttura attraverso il bando, mira quindi a rendere disponibili il doppio delle camere attualmente disponibili, portando l'offerta a 10 camere totali;**
- ✓ **l'attività di affittacamere che si intende riqualificare tramite il progetto proposto non è conforme a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. n.16/2004 che enuncia quanto segue: "Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari";**
- ✓ **pertanto, il progetto, prevedendo un'attività che non presenta i requisiti stabiliti dalla normativa regionale in materia di attività ricettiva extralberghiera nella forma di affittacamere, non risulta ammissibile";**

- conseguentemente, come disposto dal comma 2, paragrafo 7 del bando, in data **08/07/2022** è stato inviato, tramite l'applicativo SFINGE 2020, il **preavviso di rigetto Prot. N. CR/2022/7310**, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge N. 241/1990 e ss.mm.ii.;

- in data **19/07/2022** il richiedente ha inviato, sempre tramite l'applicativo SFINGE 2020, le **osservazioni scritte Prot. N. CR/2022/7624**, al suddetto preavviso di rigetto, affermando, in sintesi, che:

- *“L'ampliamento indicato in fase di domanda, non sarà della struttura preesistente ubicata in Via Martiri della Libertà (Concordia sulla Secchia) poiché come da normativa da voi riportata, non è possibile avere un numero superiore alle 6 camere per l'attività di affittacamere.*
- *L'intervento da noi richiesto sarà presso l'ubicazione di Via Martiri della Libertà in una nuova struttura adiacente alla precedente che prevederà ingresso e utenze separate nonché nessun accesso in comune tra le due unità.”;*

- in data **25/07/2022**, il **Nucleo di valutazione**, esaminate le suddette osservazioni, **ha confermato** - così come risulta dal relativo Verbale “N. 6 (seduta del 25/07/2022)”, acquisito agli atti dal Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive - **la non ammissibilità della domanda di contributo in quanto le argomentazioni contenute nelle osservazioni acquisite non hanno fornito elementi aggiuntivi idonei, rispetto a quelli precedentemente forniti dal richiedente, che consentano di valorizzare positivamente i punteggi assegnati al progetto e valutati durante la sopracitata seduta del 06/07/2022;**

Visti gli esiti delle suddette valutazioni di merito da parte del competente Nucleo di Valutazione, consistenti nella non ammissibilità a finanziamento della domanda di contributo sopra indicata, così come risultano nei verbali sopra citati;

Ritenuto di procedere con il presente provvedimento, per le motivazioni già espresse nel sopra citato preavviso di rigetto e indicate nei suddetti verbali del Nucleo di Valutazione, **alla definitiva dichiarazione di rigetto della domanda di contributo sopra indicata, poiché “il progetto, prevedendo un’attività che non presenta i requisiti stabiliti dalla normativa regionale in materia di attività ricettiva extralberghiera nella forma di affittacamere, non risulta ammissibile”;**

Visto, infine, il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rigettare la domanda di contributo Prot. N. CR/2022/5799, presentata in data 31/05/2022, tramite l’applicativo SFINGE 2020, **dall’impresa individuale ZERBINI LUCA**, con **sede legale nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO)**, in **Via Martiri della Libertà n. 225, Codice Fiscale** **e Partita IVA 03881750362;**

2. **di notificare il presente provvedimento**, attraverso l'applicativo SFINGE 2020, **all'impresa individuale ZERBINI LUCA**, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.Lgs. n. 33 del 2013.

Stefano Bonaccini
(Originale firmato digitalmente)